

TUTELA PROFESSIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO DEL PROFESSIONISTA. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E ALTRE GARANZIE.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- **DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE**
- **DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1

Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio del professionista



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile:** tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per perdite patrimoniali, involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge per l'esercente la professione indicata in polizza (Dottore commercialista, Ragioniere e perito commerciale – Avvocato - Consulente del lavoro – Notaio - Amministratore di stabili condominiali - Agente immobiliare).

Garanzie facoltative

E' possibile integrare la garanzia base estendendo l'operatività della stessa richiamando una o più garanzie facoltative specifiche per la professione svolta ed indicata in polizza.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

i danni e le perdite patrimoniali derivanti da:

- ✗ sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- ✗ sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- ✗ inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- ✗ inadempimento di obbligazioni di risultato e responsabilità volontariamente assunte, entrambi non derivanti dalla legge;
- ✗ sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito, documenti rappresentanti valori;
- ✗ mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date;
- ✗ difetti e/o errori del software realizzato direttamente o modificato dall'Assicurato o da Società da lui controllate o di cui sia Amministratore o Socio illimitatamente responsabile e utilizzato per la elaborazione dati;
- ✗ omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ✗ proprietà e/o conduzione dello studio professionale;
- ✗ rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale;
- ✗ inosservanza di quanto previsto dal D.Lgs 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni;
- ✗ furto, rapina o incendio di cose;
- ✗ svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l'assicurazione;
- ✗ eventi indicati in polizza tra i rischi esclusi con specifico riferimento alla professione per la quale è prestata l'assicurazione;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo;
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in

conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo;
- ! la polizza e le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la garanzia assicurativa è prestata soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato (non operante per l'attività professionale di Avvocato).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Tale premio è determinato, per ciascun periodo assicurativo, in base agli introiti relativi alle attività svolte, dichiarati nell'ultimo anno fiscale e noti all'inizio del suddetto periodo. Pertanto, ad ogni scadenza anniversaria, sei tenuto a comunicare l'ammontare di tali introiti; su tale base ti è comunicato il premio per il successivo periodo assicurativo. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali con l'applicazione di un aumento del 3%. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Limitatamente alle richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti verificatisi anteriormente alla data di effetto della polizza sono in copertura solo quelle ricevute dall'Assicurato dopo sei mesi da tale data. Per la sola professione di "Avvocato" l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione. In caso di cessazione dell'attività professionale / morte dell'Assicurato l'assicurazione sarà operante, inoltre, per le richieste di risarcimento presentate entro 10 anni dalla cessazione dell'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni al patrimonio del professionista

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Tutela Professioni Area Legale, Fiscale ed Amministrativa

Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 126,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) in conseguenza di:

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori od omissioni commessi nell'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all'esercente la professione di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale. L'assicurazione vale inoltre: - per le perdite patrimoniali cagionate a terzi ed imputabili a fatto colposo o doloso dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell'Assicurato, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato; - per le perdite patrimoniali cagionate a terzi dovute a mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione totale o parziale di attività economiche di qualsiasi genere conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza. <u>Applicabile alla professione di Dottore Commercialista - Ragioniere – Perito Commerciale – Consulente Del Lavoro – Amministratore di Stabili Condominiali – Agente Immobiliare</u>
--	---

	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori od omissioni commessi nell'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all'esercente la professione di notaio. L'assicurazione vale inoltre: a. per le perdite patrimoniali cagionate a terzi ed imputabili a fatto colposo o doloso dei collaboratori, coadiutori (così come disciplinato dalla legge notarile), praticanti e dipendenti dell'Assicurato, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato; b. per le perdite patrimoniali cagionate a terzi dovute a mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione totale o parziale di attività economiche di qualsiasi genere conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza. <u>Applicabile alla professione di Notaio</u> La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni e/o perdite patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri involontariamente e direttamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti, errori od omissioni commessi, anche con colpa grave, nell'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge all'esercente la professione di Avvocato intendendosi per tale: a. l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b. gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad es. l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; c. la consulenza od assistenza stragiudiziali; d. la redazione di pareri o contratti; e. l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito in legge n.162 del 10/11/2014, G.U. – Serie Generale - n. 261, in data 10.11.2014, Suppl. Ordinario n. 84 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. L'assicurazione vale inoltre: f. per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato, fermi i diritti di rivalsa della Società nei confronti di costoro se abbiano agito con dolo. g. per i danni e perdite patrimoniali cagionati a terzi dovute a mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione totale o parziale di attività economiche di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza; h. per i danni e le perdite patrimoniali derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; i. per le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. j. per i danni e le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, alle seguenti condizioni: - completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi; attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. STUDIO ASSOCIATO O ALTRA FORMA LEGITTIMA DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente uno studio associato o altra forma legittima di società tra professionisti "Avvocati". La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei professionisti facenti parte della struttura associativa o societaria esclusivamente per l'attività svolta come studio associato/società. <u>Applicabile alla professione di Avvocato</u>
RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE	SOCI DI SOCIETÀ SVOLGENTI ATTIVITÀ DI AGENTE IMMOBILIARE La Società prende atto che l'Assicurato può essere Socio di società svolgenti l'attività di Agente immobiliare. In tale caso la copertura assicurativa vale per la responsabilità personale e diretta dell'Assicurato. L'assicurazione vale inoltre:

	per la responsabilità civile personale dei collaboratori, praticanti e dipendenti dell'Assicurato, limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato stesso. <u>Applicabile alla professione di Agente Immobiliare</u>
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Scoperto a carico dell'assicurato. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
ATTIVITÀ DI SINDACO IN SOCIETÀ DI CAPITALI E DI REVISORE DEI CONTI IN ENTI PUBBLICI	L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nello svolgimento dell'attività di sindaco di società di capitali e di revisore dei conti in enti pubblici in conseguenza di errori ed omissioni, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale e del collegio dei revisori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo o doloso dei dipendenti od ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 2403 bis del Codice Civile. <u>Applicabile alla professione di Dottore Commercialista - Ragioniere – Perito Commerciale – Consulente Del Lavoro – Avvocato -</u>
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla inosservanza delle disposizioni della legge 31/12/1996 n. 675, alle seguenti condizioni: - completo adempimento, da parte del Titolare e/o Responsabile, delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi; - attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali; - limitazione della copertura alle perdite patrimoniali rimanendo quindi esclusi dal risarcimento i danni, come definiti in polizza. <u>Applicabile alla professione di Dottore Commercialista - Ragioniere – Perito Commerciale – Consulente Del Lavoro – Amministratore di Stabili Condominiali - Notaio</u>
ATTIVITÀ DI INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI	L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata e commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. <u>Applicabile alla professione di Dottore Commercialista - Ragioniere – Perito Commerciale – Consulente Del Lavoro – Avvocato</u>
SERVIZI DI INFORMATICA	L'assicurazione è stipulata dal Contraente anche in nome e per conto della società di informatica indicata sul modulo di polizza che svolge servizio di informatica esclusivamente per l'attività professionale svolta dall'Assicurato. L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto dei documenti e dei supporti consegnati all'Assicurato dai clienti per registrazioni ed elaborazioni. L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi per errori compiuti dalla società stessa. <u>Applicabile a tutte le professioni assicurabili</u>
CONDUZIONE DELLO STUDIO	L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nella conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti. <u>Applicabile alla professione di Avvocato</u>



Che cosa NON è assicurato?

In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, l'assicurazione non vale per le perdite ed i danni derivanti da o arrecati:

- circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge 990 del 24.12.1969 e dal relativo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l'assicurazione;
- proprietà ed uso di unità naviganti a vela con motore ausiliario o a motore e aeromobili.

Applicabile a tutte le professioni assicurabili

- dall'attività di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate;
- dall'attività di responsabile dell'assistenza fiscale nei CAF (Centri di Assistenza Fiscale);
- dall'attività di rilascio del visto di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria;
- dall'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata e di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
- causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Applicabile alla professione di Dottore Commercialista - Ragioniere – Perito Commerciale – Consulente Del Lavoro – Amministratore di Stabili Condominiali – Notaio - Agente Immobiliare

- da omesse o non documentate visure catastali.

Applicabile alla professione di Notaio

- dall'attività di giudice onorario aggregato, di giudice di pace o da qualsiasi attività nel ruolo di magistrato.

Applicabile alla professione di Notaio - Avvocato

- dalla rappresentanza di una delle Parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto;
- dalle responsabilità previste dall'art.1762 del C.C. "Contraente non nominato";
- dall'attività concernente operazioni di multiproprietà, cioè vendite limitate in frazione di tempo di un bene immobile;
- da concessioni di fidejussioni e prestazioni di garanzie mutui e/o finanziamenti;
- dalla responsabilità che all'Assicurato possa derivare dall'attività di costruttore, di amministratore di società di costruzione e di stabili.

Applicabile alla professione di Agente Immobiliare



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.

Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.

Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'assicurato € 200,00.

Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).

Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.

Ad esempio, se il danno è € 1.000.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 500.000,00, l'assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 500.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'assicurato la differenza di € 500.000,00: € 500.000,00 (massimale) - € 1.000.000,00 (danno) = € 500.000,00 (differenza a carico dell'assicurato).

Di seguito la tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Professionisti che non sono mai stati assicurati (art. 14 lett.a)			euro 1.000.000,00
Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore per il medesimo rischio (art. 14 lett.b)			euro 1.000.000,00
Spese necessarie per il rifacimento di documenti (art. 6 lett. e)			euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art.1913 del Codice Civile). L'assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
	Assistenza: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	Non previsti



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Con riferimento alla professione di Dottore Commercialista - Ragioniere – Perito Commerciale – Consulente Del Lavoro – Amministratore di Stabili Condominiali – Notaio: in caso di recesso per sinistro (non operante per la professione di Avvocato), la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
--	---------------

Risoluzione	Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio.
--------------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a liberi professionisti esercenti le professioni di commercialista, avvocato, consulente del lavoro, Notaio, Amministratore di stabili condominiali, Agente immobiliare, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, ordini o collegi, ruoli presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 22%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Condizioni di assicurazione

Polizza di responsabilità civile professionale

Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro, Notai,

Amministratori di Stabili Condominiali, Agenti Immobiliari

Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"

Glossario	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 2 Altre assicurazioni	3
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 4 Modifiche dell'assicurazione	3
Art. 5 Aggravamento del rischio	3
Art. 6 Diminuzione del rischio	3
Art. 7 Recesso in caso di sinistro	3
Art. 8 Adeguamento del massimale e del premio	3
Art. 9 Proroga dell'assicurazione	4
Art. 10 Oneri fiscali	4
Art. 11 Forma delle comunicazioni	4
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	4
Art. 13 Questionario	4
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	5
Art. 14 Inizio della garanzia	5
a) Professionisti che non sono mai stati assicurati	5
b) Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore, per il medesimo rischio	5
c) Professionisti che sono stati assicurati con altra polizza emessa dalla Società	5
Art. 15 Termine della garanzia	6
Art. 16 Prosieguo copertura per cessazione dell'attività	6
Art. 17 Delimitazione territoriale	6
Art. 18 Persone non considerate terzi	6
Art. 19 Rischi esclusi dall'assicurazione	7
Art. 20 Vincolo di solidarietà	7
Art. 21 Determinazione del premio	7
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	8
Art. 22 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	8
Art. 23 Gestione delle vertenze – Spese di resistenza	8
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE	8
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	8
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE	9

GLOSSARIO

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

E' il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a versare all'Assicurato, entro i limiti contrattualmente convenuti, l'indennizzo previsto in caso di sinistro.

CONTRAENTE

E' il soggetto che stipula il contratto, paga alla Società il premio dell'assicurazione ed esercita i diritti contrattuali.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DANNI

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose.

DIPENDENTI

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto in via temporanea.

FRANCHIGIA

La parte di danno risarcibile per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose e/o perdite patrimoniali espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

INTROITI

Il volume di affari dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni dei beni.

PERDITE PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose.

POLIZZA

E' il documento che comprova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

E' la somma dovuta dal Contraente alla Società per ottenere la garanzia assicurativa.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

SCOPERTO

La parte di danno risarcibile per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose e/o perdite patrimoniali espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A..

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 2

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile). L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 3

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 4

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché il recesso della Società dal contratto (Art. 1898 del Codice Civile).

ART. 6

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Nel solo caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. La riscossione dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso.

ART. 8

ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE E DEL PREMIO

Si conviene che, ad ogni scadenza annuale, il massimale ed il premio saranno aumentati in misura costante del 5% (cinque per cento) sugli importi iniziali. Dopo che si siano verificati almeno cinque adeguamenti, è facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare a quelli successivi.

La rinuncia deve essere comunicata con lettera raccomandata, spedita almeno 90 giorni prima della scadenza del premio annuale ed avrà effetto dalla rata successiva a quella della comunicazione.

ART. 9**PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 10**ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

ART. 12**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui specificatamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 13**QUESTIONARIO**

L'assicurazione è stipulata sulla base delle informazioni fornite dal Contraente e/o Assicurato tramite questionario, qualora richiesto, che forma parte integrante dell'assicurazione stessa, anche ai fini degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 14

INIZIO DELLA GARANZIA

a) Professionisti che non sono mai stati assicurati

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza. I comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza sono assicurati unicamente se le relative richieste di risarcimento sono presentate all'Assicurato dopo centottanta giorni dalla data stessa. Per tali casi, in deroga all'articolo "Limiti di risarcimento" della Scheda di copertura, il massimo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque momento presentate durante il periodo di tempo in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo con la Società, non potrà superare l'ammontare di Euro 1.000.000,00. La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

b) Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore, per il medesimo rischio

1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa.

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione, non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza. Resta comunque inteso che, per i comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto della polizza, in deroga all'articolo "Limiti di risarcimento" della Scheda di copertura, il massimo esborso della Società, per una o più richieste di risarcimento, in qualunque momento presentate durante il periodo di tempo in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo con la Società, non potrà superare l'ammontare di Euro 1.000.000,00. La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa.

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di validità della presente polizza. I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere precedentemente all'effetto della presente assicurazione non sono risarcibili dalla stessa.

c) Professionisti che sono stati assicurati con altra polizza emessa dalla Società

1) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa.

Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra polizza, precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio, che copriva le richieste di risarcimento presentate durante la sua validità, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza, relative a comportamenti colposi posti in essere in un periodo garantito da un rapporto assicurativo continuativo con la Società. Le Parti convengono che i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente polizza e rinunciano ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita. La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiarazione dell'Assicurato di non essere a conoscenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita, che comportino richieste di risarcimento in base alla presente polizza. In caso di dichiarazione inesatta, e purché l'Assicurato non abbia agito con dolo, si applicheranno le condizioni tutte della polizza sostituita.

2) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa.

Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità altra assicurazione precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa, la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della stessa, relative a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo.

I sinistri dovuti a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita saranno regolati dalle norme contenute nella stessa.

ART. 15**TERMINE DELLA GARANZIA**

Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa. Qualora il Contraente sia uno studio professionale, l'uscita dallo studio stesso di uno o più professionisti, per motivi diversi dalla cessazione dell'attività, determina l'esclusione dalla garanzia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di uscita dallo studio stesso, per comportamenti colposi di tale o tali professionisti anche se essi sono stati posti in essere durante o prima del periodo in cui il professionista o i professionisti ha o hanno fatto parte dello studio. Al professionista uscente che stipuli una polizza con la Società si applicano le norme contenute ai punti c)1) o c)2) dell'Art. 1.. Resta inteso che la eventuale parte di responsabilità in capo ad Assicurati non uscenti dallo studio per sinistri di cui sono responsabili anche professionisti usciti dallo studio stesso, continua ad essere assicurata dalla presente polizza alle condizioni da essa previste.

ART. 16**PROSEGUO COPERTURA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

In deroga all'Art. 2, in caso di cessazione dell'attività, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, cessazione dell'esercizio della professione (esclusa radiazione), malattia, infortunio o morte, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società, entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso un rapporto assicurativo continuativo con la Società, con il massimo di cinque anni, dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell'attività. Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri. Per i sinistri indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia il massimale previsto in polizza costituirà anche la massima esposizione della Società per l'intero periodo di copertura a partire dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell'attività, fermi gli altri limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni Generali. L'operatività di questa estensione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) che vi sia specifica richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi entro 15 giorni dalla scadenza anniversaria di polizza, successiva alla cessazione dell'attività;
- 2) che l'Assicurato o i suoi eredi si impegnino a non stipulare con altre Compagnie, assicurazioni per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione di garanzia;
- 3) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Qualora ricorrano le citate condizioni, l'Assicurato o i suoi eredi, per rendere operativa la presente estensione di garanzia, dovranno versare un premio pari all'ultimo premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata fino a due anni e pari al doppio dell'ultimo premio annuo corrisposto in caso di prosieguo copertura di durata superiore a due anni e fino a cinque anni. Qualora non ricorrano le citate condizioni, la Società si riserva di valutare la richiesta e, nel caso di accettazione, di declinare le condizioni di premio che l'Assicurato o i suoi eredi dovranno versare per rendere operativa la presente estensione di garanzia. Al termine di tale prolungamento, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi eredi, la Società si riserva di valutare la richiesta di prolungare ulteriormente la garanzia e, nel caso di accettazione, di declinare le condizioni di premio che l'Assicurato o i suoi eredi dovranno versare per tale prolungamento.

L'estensione di garanzia avverrà mediante emissione di una nuova polizza, con Allegato riportante le condizioni di copertura, avente effetto dalla scadenza anniversaria successiva alla cessazione dell'esercizio della attività professionale e durata corrispondente a quella applicabile in base alle norme suindicate.

ART. 17**DELIMITAZIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale.

ART. 18**PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i collaboratori, dipendenti, coadiutori notarili e praticanti - e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a) - delle cui prestazioni l'Assicurato si avvale, salvo il caso di prestazioni professionali;
- c) le società ed in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

ART. 19**RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali provocati a cose detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato e quelli derivanti da:

- a) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- b) sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- c) inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- d) inadempimento di obbligazioni di risultato e responsabilità volontariamente assunte, entrambi non derivanti dalla legge;
- e) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito, documenti rappresentanti valori, ad eccezione delle sole spese necessarie per il rifacimento di documenti, garantite fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno;
- f) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date;
- g) difetti e/o errori del software realizzato direttamente o modificato dall'Assicurato o da Società da lui controllate o di cui sia Amministratore o Socio illimitatamente responsabile e utilizzato per la elaborazione dati;
- h) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- i) proprietà e/o conduzione dello studio professionale;
- j) rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale;
- k) inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- l) furto, rapina, o incendio di cose;
- m) circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, conformemente alle norme previste dal D.lgs. 209/2005, sia obbligatoria l'assicurazione;
- n) proprietà ed uso di unità naviganti a vela con motore ausiliario o a motore e aeromobili;
- o) svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l'assicurazione;
- p) eventi indicati tra i rischi esclusi nella Scheda di copertura relativa alla professione per la quale è prestata l'assicurazione.
- q) causati da un errore e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 20**VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

ART. 21**DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio è determinato, per ciascun periodo assicurativo, in base agli introiti relativi alle attività svolte, dichiarati nell'ultimo anno fiscale e noti all'inizio del suddetto periodo. Pertanto, il Contraente, ad ogni scadenza anniversaria, è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare di tali introiti; su tale base la Società comunica il premio per il successivo periodo assicurativo. Se tale premio è diverso da quello relativo al periodo precedente il Contraente può accettarlo o rifiutarlo. In caso di accettazione, verrà emessa una nuova polizza con effetto dalla data di scadenza anniversaria e con premio pari a quello comunicato. In caso di rifiuto, la polizza si intende risolta a partire dalla suddetta scadenza anniversaria. La mancata

comunicazione di introiti superiori a quelli dichiarati per il periodo assicurativo precedente comporta la proporzionale riduzione di eventuali risarcimenti. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 22

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto oppure alla Società, entro 15 giorni da quello in cui ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). Devono, inoltre, far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

ART. 23

GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

GARANZIA	DOVE
Tutela professione	Italia Unione Europea Svizzera Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Professionisti che non sono mai stati assicurati (art. 14 lett.a)			euro 1.000.000,00
Professionisti che sono stati assicurati con altro assicuratore per il medesimo rischio (art. 14 lett.b)			euro 1.000.000,00
Spese necessarie per il rifacimento di documenti (art. 6 lett. e)			euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE**ART. 1341****CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342**CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882**NOZIONE**

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rimborsare l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888**PROVA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891**ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892**DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893**DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiara-

zione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894

ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896

CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905**LIMITI DEL RISARCIMENTO**

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907**ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911**COASSICURAZIONE**

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913**AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914**OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915**INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO**

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916**DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei

diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

